

La diversa oralità dei processi civili nell'emergenza sanitaria. Brevi raffronti comparati

di Paolo Comoglio

Abstract: The diverse orality of civil trials in the health emergency. Brief comparativist's comparisons – This article tries to analyse, in a comparative perspective, the main measures adopted to face the health emergency in the context of civil trials. In particular, this analysis intends to stress the widespread adoption of digitalization measures, aimed not only at allowing the electronic filing of procedural documents as much as possible, but also at facilitating the conduct of remote hearings. Beyond the interpretative doubts raised by the emergency regulations, it is interesting to ask whether these provisional measures can be applied even after the emergency ends and if they will influence the fundamental principles of civil procedure, such as, for example, the principle of orality.

Keywords: Civil Procedure, Emergency Measures, Covid-19, Orality, Digitization

2323

1. L'emergenza nell'emergenza: tecniche di gestione della giustizia civile durante la pandemia

Appare ovvio e quasi banale rilevare come l'attuale pandemia, purtroppo ancora in corso, abbia colpito duramente il mondo intero; e ciò, senza dubbio, anche in conseguenza della globalizzazione che – come ormai pacificamente riconosciuto – rappresenta una delle caratteristiche distintive della società contemporanea, sempre più interconnessa e collegata.

Pur nella tragicità di questa situazione, l'attuale emergenza sanitaria rappresenta un'interessante occasione di analisi comparatistica: invero l'estrema velocità con cui si è diffusa la pandemia e le modalità, sostanzialmente analoghe, con cui ha colpito i vari Paesi coinvolti consentono di raffrontare in modo sistematico le risposte normative che ogni ordinamento ha adottato per fronteggiare l'emergenza.

Ciò appare particolarmente interessante con riferimento alle misure adottate in materia di giustizia civile; in effetti, a questo proposito si potrebbe parlare di vera e propria emergenza nell'emergenza, dato l'impatto, estremamente rilevante, che le misure di contenimento della pandemia (prime fra tutte le misure di distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti individuali) hanno avuto e continuano ad avere sul normale svolgimento dei processi civili.

Pur con inevitabili limiti (da un lato gli interventi emergenziali sono in continua evoluzione e, dall'altro, è molto difficile reperire commenti dottrinali e prassi giurisprudenziali al riguardo) appare senza dubbio interessante svolgere

una breve ricognizione comparatistica della legislazione emergenziale adottata per contenere gli effetti della pandemia sulla giustizia civile e cercare di trarne alcuni possibili spunti di riflessione¹.

Anzitutto, appare particolarmente significativo verificare se e come i singoli ordinamenti abbiano deciso di intervenire sui processi civili in questa fase emergenziale. In effetti, il primo dato che emerge da una veloce ricognizione – dato che, però, è estremamente significativo e per certi versi sorprendente – è rappresentato dal fatto che non tutti gli ordinamenti hanno deciso di adottare specifiche previsioni normative emergenziali in tema di giustizia civile.

Senza dubbio, l'opzione più ricorrente è stata quella di adottare apposite disposizioni normative contingenti, contenenti specifiche norme transitorie per la fase emergenziale (come vedremo meglio nei prossimi paragrafi). Tuttavia, alcuni ordinamenti (senza dubbio rilevanti dal punto di vista sia giuridico sia economico) non hanno ritenuto necessario seguire questa linea. Ciò è avvenuto, ad esempio, nei Paesi del nord Europa (come Norvegia e Finlandia)² e in Germania³.

Questo dato non può certo essere trascurato, soprattutto considerando che si tratta di Paesi comunque fortemente colpiti dalla pandemia (specie la Germania) e quindi esposti a seri rischi sanitari. Ovviamente, l'assenza di specifiche norme emergenziali non implica che tutto sia proseguito come prima. Tale assenza, tuttavia, è estremamente significativa in quanto dimostra la grande fiducia riposta, in tali ordinamenti, sulla normativa processuale già in vigore, ossia la convinzione che le norme processuali "ordinarie" siano sufficientemente flessibili e, quindi, già di per sé in grado di fornire agli operatori del diritto (magistrati, avvocati e personale amministrativo) gli strumenti più adeguati a fronteggiare la situazione di emergenza sanitaria.

Come detto, però, la soluzione certamente più ricorrente è rappresentata dall'adozione di specifiche norme emergenziali, ossia norme temporanee (la cui vigenza, quindi, è limitata temporalmente, con una durata già prefissata *ab initio* a seconda di una prognosi di durata dello stato di emergenza, oppure con scadenze "aperte", ossia collegate all'effettiva cessazione dell'emergenza sanitaria⁴) e finalizzate a disciplinare la gestione del contenzioso civile nel periodo di emergenza.

¹ Sarebbe interessante analizzare anche le normative in tema di procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria; così come per la giustizia ordinaria (come si dirà nel testo) anche i procedimenti A.D.R., infatti, hanno avuto una fortissima spinta verso la digitalizzazione nelle forme, peraltro già ampiamente conosciute e applicate, delle c.d. Online Dispute Resolution; in tema, senza pretese di completezza, cfr., anche per ulteriori riferimenti, E. Minervini, *Le online dispute resolution (odr)*, Esi, Napoli, 2016 e M. Francesca, *Dalle ADR offline alle procedure di online dispute resolution*, www.judicium.it/saggi_leggi.php?id=646. Tuttavia, stante la complessità dell'argomento e la difficoltà nel reperire le disposizioni emergenziali a questo riguardo, appare opportuno limitare l'analisi alle disposizioni relative alla sola giustizia civile.

² In proposito, si rimanda a L. Ervo, *Corona-Jurisdiction in Finland*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, Septentrio Reports, n. 5, doi.org/10.7557/sr.2020.5, 20 e A. Nylund, *Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 35.

³ In tema, cfr. W. Hau, *Litigation in the Time of Covid-19: Some Observations from Germany*, in AA.VV., *Civil Justice and Covid-19*, cit., 29.

⁴ Quest'ultima è, ad esempio, la soluzione adottata in Francia; cfr. F. Ferrand, *French Civil Justice during Corona Times*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 25.

Oltre al carattere temporaneo, le norme emergenziali adottate nei vari ordinamenti presentano diverse similitudini, essendo quasi sempre improntate su una duplice linea direttiva: da un lato si può riscontrare una diffusa tendenza a sospendere il decorso dei termini processuali nella fase più acuta della pandemia (ossia contestualmente all'adozione delle misure più restrittive di contenimento del virus); dall'altro vi è un forte incentivo all'utilizzazione di strumenti elettronici per la trasmissione degli atti processuali e per lo svolgimento delle udienze.

Al di là di queste linee di tendenza comuni, però, gli interventi adottati di volta in volta nei vari ordinamenti presentano significative differenze, come vedremo fra breve. Già ora, comunque, sembra possibile formulare alcuni spunti di carattere generale. Anzitutto, le soluzioni adottate localmente, anche se simili a quelle adottate in altri ordinamenti, appaiono comunque – e per così dire inevitabilmente – influenzate dalle peculiarità dei singoli sistemi processuali. E ciò a segnalare quanto le normative nazionali del processo civile (da intendersi come inclusiva non solo delle regole formali del suo svolgimento, ma anche delle concrete prassi applicative) e, più in generale, le culture processuali siano tuttora fortemente influenzate dal contesto locale⁵; se la pandemia è certamente globale, lo stesso non vale, almeno non ancora, per le regole del processo civile, regole senza dubbio ben lontane da forme di uniformazione o anche solo di armonizzazione, spesso prospettate, se non addirittura auspiccate in dottrina⁶.

In secondo luogo, si può notare una sorta di contraddittorietà di fondo che contraddistingue quasi tutti gli interventi emergenziali adottati. In effetti, la generalizzata sospensione di tutti i termini processuali sembra sostanzialmente in contrasto con gli altri provvedimenti volti a garantire una sorta di continuità delle attività processuali mediante l'uso di strumenti tecnologici. Appare un po' incoerente, in effetti, incentivare l'adozione di modalità alternative di svolgimento delle attività processuali se poi le stesse vengono di fatto sospese⁷.

In realtà, come sta avvenendo ora in Italia, è molto probabile che anche in altri ordinamenti si possano distinguere due periodi di gestione emergenziale dei processi civili: un primo periodo, grossomodo corrispondente alla fase più acuta della pandemia e contestuale all'adozione delle misure più stringenti di distanziamento sociale e di limitazione degli spostamenti individuali, sostanzialmente di blocco totale della giustizia civile (e con applicazione esclusivamente delle norme di sospensione delle attività) e un secondo periodo, corrispondente alla fase di allentamento delle misure di contenimento della

⁵ Sul tema delle culture processuali e dell'influsso delle culture locali sulla disciplina processuale, cfr., in generale, Chase, *Law, Culture, and Ritual*, New York, 2005, 1 ss. e 125 ss., Denti, *Diritto comparato e scienza del processo*, in AA.VV., *L'apporto della comparazione alla scienza giuridica*, Milano, 1980, 212 ss. e Miyazawa, *How Does Culture Count in Legal Change? A Review with a Proposal from a Social Movement Perspective*, in 27 *Mich. J. Int'l L.*, 2006, 917 ss.

⁶ In questi termini, cfr. B. Krans, A. Nylund, *Concluding Remarks on Covid-19 and Civil Justice*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 54 s.

⁷ In questo senso, con specifico riferimento alle misure emergenziali francesi, cfr. B. Poyet, *L'assouplissement des règles de communication des conclusions et des pièces en temps de crise sanitaire*, in www.clubdesjuristes.com

pandemia, con una ripresa parziale dell'attività e con un'applicazione più diffusa delle modalità alternative di svolgimento dei processi.

Infine, nei vari interventi emergenziali sembra possibile rinvenire una diffusa tendenza alla delegificazione, ossia ad affidare a fonti secondarie (se non addirittura direttamente ai capi degli uffici giudiziari oppure ai singoli magistrati) la scelta delle modalità concrete di gestione dell'emergenza nell'ambito della giustizia civile, seppure all'interno di norme quadro (talvolta mere raccomandazioni) emanate a livello legislativo. Oltre al caso italiano, si può segnalare quanto avvenuto negli Stati Uniti (in si è avuta una vera e propria frammentazione dei provvedimenti emergenziali, anche a causa della struttura federale del sistema giudiziario⁸) e, soprattutto, in Inghilterra, in cui si è fatto un uso del tutto peculiare della *Part 51* delle CPR; tale norma, infatti, prevede la possibilità di derogare alcune previsioni delle stesse CPR, attraverso la più snella forma delle *Practice Direction* per un periodo limitato e con riferimento a specifici procedimenti giudiziari qualora ciò si renda necessario nei periodi di prova di riforme processuali (i cosiddetti *pilot schemes*)⁹. Ebbene, con una soluzione certamente molto pragmatica, in Inghilterra si è introdotto un modello processuale "pilota" per il periodo di pandemia, modello di conseguenza facilmente adattabile alle esigenze del caso concreto¹⁰.

A maggior ragione, ciò vale per i Paesi che hanno scelto di non adottare specifiche normative emergenziali, rimettendo, quindi, ai singoli uffici giudiziari (se non ai singoli magistrati) ogni decisione circa le modalità di contenimento degli effetti della pandemia sulla giustizia civile. Ad esempio, in Germania i vari *Länder* si sono sostanzialmente limitati a fornire delle mere raccomandazioni (consistenti di fatto nell'invito a limitare il più possibile udienze pubbliche), lasciando comunque la scelta finale alla discrezionalità dei singoli giudici¹¹.

⁸ Le differenti regolamentazioni emergenziali adottate dalle varie corti federali (talvolta diverse anche da giudice a giudice) sono reperibili in www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-website-links/court-orders-and-updates-during-covid19-pandemic; a ciò devono poi essere aggiunte le norme adottate a livello statale, il che, come facilmente si intuisce, rende il quadro notevolmente complesso e articolato.

⁹ In sostanza – e queste sono caratteristiche peculiari dei meccanismi di riforma dell'ordinamento inglese – prima di introdurre in via generalizzata una riforma processuale il legislatore inglese effettua per così dire delle sperimentazioni (i *pilot schemes* appunto) presso alcuni uffici giudiziari selezionati e nell'ambito di tali sperimentazioni consente la possibilità di derogare la disciplina generale attraverso le *Practice Direction*, ossia mediante mere norme di attuazione, che, a differenza del nostro ordinamento, sono una fonte normativa di rango secondario (sostanzialmente equiparabile ai nostri regolamenti) e vengono emanate dal *Master of the Rolls*, senza passare dal parlamento. Sul problema delle riforme processuali e sulle significative differenze in tema sia consentito il richiamo, per ulteriori riferimenti, a A. Dondi, P. Comoglio, *In tema di riforme e garanzie del processo civile - Questioni rilevanti in prospettiva europea*, in *Giusto proc. civ.*, 2010, 555.

¹⁰ In argomento, cfr. J. Sorabji, *English and Welsh Court in the Age of Covid-19*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 16.

¹¹ W. Hau, *Litigation in the Time of Covid-19: Some Observations from Germany*, cit., 30.

2. Pragmatismo vs. formalismo: l'inevitabile *lockdown* della giustizia civile.

Come si è accennato, la prima – e probabilmente più ovvia – risposta alla pandemia è rappresentata dal blocco dei processi civili e dalla sospensione della decorrenza dei termini processuali. In effetti, anche nei Paesi in cui è mancato uno specifico intervento normativo in tal senso, l'attività dei processi civili si è comunque in gran parte arrestata quale conseguenza delle misure di contenimento del virus e, in particolare, delle misure di limitazione agli spostamenti individuali. Ad esempio, in Germania, pur in mancanza di formali provvedimenti di sospensione, molti procedimenti e molte udienze sono state rinviate o comunque differite¹². Analogamente è avvenuto negli Stati Uniti, in cui la struttura federale del sistema giudiziario e la marcata deregulation emergenziale hanno di fatto rimesso ai singoli uffici giudiziari la scelta di sospendere, in tutto o in parte, le attività processuali¹³.

Si può dire che un po' in tutti i Paesi tale risposta sia stata il frutto della convinzione iniziale (piuttosto diffusa) che gli effetti della pandemia sarebbero stati alquanto limitati nel tempo e che, quindi, passata la fase di contenimento tutto sarebbe ritornato come prima. Tuttavia, la progressiva consapevolezza che gli effetti della pandemia si sarebbero riverberati anche nel medio periodo ha reso evidente l'inadeguatezza di misure di mero blocco delle attività processuali.

In ogni caso, con riferimento a tali provvedimenti, la scelta dei vari legislatori è stata (analogamente a quanto è avvenuto in Italia¹⁴) nel senso di prevedere un periodo predeterminato di sospensione di tutti i termini e di tutte le attività, periodo individuato sulla base delle previsioni (ovviamente diverse da Paese a Paese) di durata della fase più acuta dell'epidemia¹⁵.

La scelta di fissare un termine ultimo per la sospensione, certamente improntata su condivisibili esigenze di certezza, si è tuttavia rivelata spesso inadeguata. In effetti, il progressivo prolungamento delle misure di contenimento

¹² Cfr. ancora W. Hau, *Litigation in the Time of Covid-19: Some Observations from Germany*, cit., 30.

¹³ Per rendersene conto, quantomeno a livello di corti federali, è sufficiente notare il numero e la diversità di provvedimenti emergenziali raccolti nel sito www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-website-links/court-orders-and-updates-during-covid19-pandemic

¹⁴ In tema, per un'analisi dei provvedimenti emergenziali italiani, cfr. P. Biavati, *Brevi appunti sul diritto processuale dell'emergenza*, in www.linkedin.com, A. Panzarola, M. Farina, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in giustiziacivile.com, G. Chiapponi, *The Impact of Corona Virus on the Management of Judicial Proceedings in Italy*, in eapil.org, G. Scarselli, *Interpretazione e commento del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 in differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali civili per contrastare l'emergenza da COVID 19*, in judicium.it, S. Ciliegi, L.A. Cosattini, *Processo civile e del lavoro al tempo del coronavirus*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2020, 518 ss.

¹⁵ Così, ad esempio, è avvenuto in Austria, Belgio, Bulgaria, Lussemburgo, Olanda e Spagna; per una indicazione comparativa delle misure adottate all'interno dell'Unione Europea, si veda la tabella comparativa reperibile al seguente link justice.europa.eu/fileDownload.do?id=c129e42f-6c4f-444e-be62-cea72df9338f, cui si farà riferimento anche nelle prossime note, dando conto delle soluzioni adottate nei vari ordinamenti.

del virus ha reso necessario procedere a successivi interventi normativi al fine di prolungare i termini di sospensione¹⁶.

In casi più isolati, come ad esempio in Francia, il legislatore ha scelto di non predeterminare il termine finale di sospensione, ricollegandolo, per così dire *per relationem*, alla data di cessazione della situazione di emergenza, una volta dichiarata dal legislatore, anzi, più precisamente, sino ad un mese successivo a tale data¹⁷.

In sostanza, il legislatore francese, proprio al fine di non dover intervenire continuamente, ha deciso non solo di ricollegare direttamente la sospensione alla durata del periodo emergenziale, ma ha anche previsto una sorta di periodo “cuscinetto”, successivo alla fase di emergenza, per evitare scadenze di termini proprio nei primi giorni susseguenti alla fine dell'emergenza stessa. In effetti, anche altri Paesi, pur fissando un termine a data certa del periodo di sospensione, hanno comunque adottato soluzioni analoghe, prevedendo un prolungamento dei termini scadenti a ridosso del termine di cessazione di tale periodo di sospensione, proprio al fine di agevolare una ripresa graduale delle attività¹⁸.

Per quanto riguarda il contenuto di tali provvedimenti, la tendenza piuttosto ricorrente è stata nel senso di applicare la sospensione sostanzialmente a tutte le tipologie di procedimenti e di termini; in sostanza, analogamente a quanto avvenuto in Italia, il blocco ha riguardato anche quei procedimenti che, in periodi normali, vengono comunque considerati urgenti e, come tali, sottratti a eventuali sospensioni feriali. In altri termini, l'emergenza sanitaria ha condotto i legislatori nazionali a individuare una serie di procedimenti “molto urgenti”, ossia del tutto indifferibili, neppure durante l'emergenza¹⁹. Ad esempio, seppur con quale eccezione²⁰, i procedimenti esecutivi (normalmente esclusi da sospensioni feriali) sono stati diffusamente inclusi fra quelli bloccati dalla pandemia²¹.

Anche nell'individuazione dei procedimenti indifferibili si può riscontrare una sostanziale convergenza dei vari legislatori: è piuttosto ricorrente l'inclusione, fra di essi, dei procedimenti in materia di famiglia (se relativi a minori), di quelli

¹⁶ E' il caso, ad esempio, dell'Olanda, che aveva dapprima sospeso sino al 6 aprile, per poi prolungare sino al 28 aprile.

¹⁷ Cfr. l'Ordonnance n° 2020-306 del 25 marzo 2020 (relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période), come modificata dall'Ordonnance n° 2020-427 del 15 aprile 2020. In tema, cfr. F. Ferrand, *French Civil Justice during Corona Times*, cit., 25 e L. Cadiet, *Un état d'exception pour la procédure civile à l'épreuve du coronavirus: des règles dérogoires de déroulement de l'instance*, in www.clubdesjuristes.com.

¹⁸ Così, ad esempio, è avvenuto in Belgio, in cui, oltre alla sospensione dei termini sino al 17 maggio 2020, si è previsto il loro prolungamento per un mese successivo a tale data (e, quindi, sino al 17 giugno 2020); analoga soluzione è stata prevista anche in Bulgaria.

¹⁹ Emblematica, in questo senso, è la disciplina olandese, con una netta distinzione fra procedimenti molto urgenti (da trattare necessariamente) e procedimenti normalmente urgenti (come tali differibili durante la pandemia); B. Krans, *Dutch Civil Procedure and the Pandemic: Some Remarks*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 35.

²⁰ In Austria, ad esempio, la sospensione dei procedimenti esecutivi è prevista solo se la situazione economica del debitore è significativamente peggiorata a causa della pandemia; in Croazia, invece, la sospensione è prevista solo per le esecuzioni promosse contro persone fisiche.

²¹ Così, ad esempio, in Belgio, Polonia, Portogallo e Spagna.

relativi alla tutela della persona (sostanzialmente i procedimenti che da noi sono qualificati nell'ambito della volontaria giurisdizione e che concernono lo stato e la capacità delle persone) e di quelli cautelari²². Abbastanza diffusa, inoltre, è stata la scelta di lasciare comunque alla discrezionalità dei giudici la valutazione, caso per caso, di situazioni di particolare urgenza tali da rendere comunque indifferibile lo svolgimento anche di altri procedimenti²³.

Del tutto peculiare a questo riguardo – e certamente meritevole di segnalazione – è la possibilità di deroga ai normali criteri di competenza prevista dal legislatore francese proprio al fine di assicurare comunque lo svolgimento dei procedimenti urgenti. In sostanza, si è stabilito che, qualora un determinato ufficio giudiziario non sia in grado, in tutto o in parte, di funzionare, il presidente della corte d'appello competente possa assegnare il procedimento ad un altro ufficio giudiziario che sia, invece, operativo²⁴.

Quest'ultima soluzione è particolarmente interessante e rappresentativa di come lo stato di emergenza determinato dall'attuale pandemia abbia determinato e determini tuttora un possibile conflitto fra diritti fondamentali e come, conseguentemente, imponga al legislatore un loro inevitabile bilanciamento. Nel caso francese, in altri termini, il diritto di accesso alla giustizia è considerato prevalente rispetto alla garanzia, altrettanto fondamentale, della predeterminazione dei criteri di individuazione del giudice competente a decidere una controversia. La scelta francese, certamente frutto di un'impostazione molto pragmatica e in parte condivisibile, desta comunque perplessità, considerando che, storicamente, uno dei problemi principali dei periodi crisi è rappresentato dall'eccessiva facilità con cui i normali criteri di competenza vengono derogati.

3. (segue): la digitalizzazione emergenziale.

La seconda linea direttiva che caratterizza molti dei provvedimenti emergenziali adottati nei Paesi colpiti dalla pandemia è rappresentata, come detto, dal massivo ricorso alla digitalizzazione al fine di assicurare lo svolgimento delle attività processuali. Sembra certamente possibile parlare, a questo riguardo, di una vera e propria digitalizzazione emergenziale.

Invero, gli interventi legislativi emergenziali adottati nei vari Paesi presentano notevoli similitudini, essendo finalizzati, da un lato, a consentire il deposito degli atti con modalità telematiche e dall'altro, a permettere la celebrazione delle udienze a distanza, sempre mediante il ricorso alle nuove

²² In questo senso, si vedano i provvedimenti adottati in Bulgaria, Francia, Polonia, Spagna. Sulla possibilità e sui limiti della tutela cautelare in periodo di emergenza in Francia, si vedano K. Haeri, B. Javaux, *Le recours aux mesures probatoires en période d'état 'urgence sanitaire*, in www.leclubdesjuristes.com.

²³ Cfr. quanto previsto in Austria, Belgio e Portogallo.

²⁴ In tema, cfr. F. Ferrand, *French Civil Justice during Corona Times*, cit., 24, la quale sottolinea, inoltre, come, oltre alla deroga dei criteri di competenza, sia prevista anche la possibilità di riduzione della composizione dell'organo giudicante, da collegiale a monocratico, proprio al fine di agevolare lo svolgimento dei procedimenti urgenti. Quest'ultima soluzione è adottata anche in Polonia.

tecnologie di comunicazione. In realtà, in qualche caso – come soprattutto in Francia – a tale digitalizzazione si è accompagnata anche una vera e propria deformalizzazione del ricorso alle tecnologie digitali, essendo stato previsto il ricorso indifferenziato a qualsiasi mezzo (*par tout moyen*) di comunicazione digitale in grado di consentire il deposito degli atti e lo svolgimento delle udienze²⁵. Simile deformalizzazione è riscontrabile anche, seppure con notevoli differenze fra i vari distretti delle corti federali, negli Stati Uniti²⁶.

Sotto il primo aspetto, ovviamente, gli interventi adottati dai vari Paesi divergono, spesso anche in modo significativo, in conseguenza del diverso grado di digitalizzazione che le rispettive discipline processuali avevano prima della pandemia. In effetti, a differenza di quanto avviene ormai da tempo in Italia (almeno per il processo avanti al Tribunale e alla Corte d'Appello), in alcuni ordinamenti il deposito digitale degli atti processuali non era ancora utilizzato o era solo in fase di sperimentazione. In questi ultimi casi si può certamente affermare che il periodo emergenziale abbia inciso profondamente anche sulle attività propriamente scritte del processo²⁷.

Va comunque rilevato come, anche negli ordinamenti per così dire già abituati alla trasmissione telematica degli atti processuali, al pari di quanto avvenuto in Italia, l'emergenza abbia indotto i legislatori nazionali ad estenderne l'uso nei settori ancora non interessati²⁸ o a renderlo obbligatorio laddove prima era previsto come facoltativo²⁹.

Gli aspetti probabilmente più interessanti di questa repentina digitalizzazione del processo sembrano, tuttavia, rinvenirsi nelle norme relative alle udienze; del resto, proprio le attività orali del processo sono inevitabilmente quelle maggiormente colpite dalle misure di contenimento della pandemia e, soprattutto, dalle disposizioni di distanziamento sociale.

La risposta emergenziale a tali problemi si è risolta nell'introduzione della possibilità di celebrare udienze “a distanza”, ossia attraverso le tecnologie di

²⁵ In questi termini, con riferimento al deposito degli atti processuali, B. Poyet, *L'assouplissement des règles de communication des conclusions et des pièces en temps de crise sanitaire*, cit. (il quale, tuttavia, osserva giustamente come questa totale deformalizzazione non sia poi concretamente attuabile, considerando che, in ogni caso, occorre utilizzare tecnologie che consentano, in un secondo momento, anche la prova dell'avvenuta comunicazione), mentre per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle udienze (consentita, in caso di necessità, anche per via meramente telefonica), L. Cadiet, *Un état d'exception pour la procédure civile à l'épreuve du coronavirus : des règles dérogatoires de déroulement de l'instance*, cit.,

²⁶ Fra i vari provvedimenti emergenziali raccolti in www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-website-links/court-orders-and-updates-during-covid19-pandemic è possibile rinvenirne alcuni che prevedono il deposito degli atti in formato elettronico, lo scambio fra le parti con messaggi di posta elettronica ordinaria oppure lo svolgimento di udienze via telefono.

²⁷ A questo riguardo, si veda, ad esempio, quanto avvenuto in Canada (C. Piché, *The Canadian Justice System's Response to Covid-19*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 11) e in Slovenia (A. Galič, *Slovenian Civil Procedure in the Age of Covid-19*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 48).

²⁸ Cfr., ad esempio, quanto avvenuto in Francia (su cui si rimanda a F. Ferrand, *French Civil Justice during Corona Times*, cit., 26).

²⁹ Si veda quanto previsto in Olanda; in argomento cfr. B. Krans, *Dutch Civil Procedure and the Pandemic: Some Remarks*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 36.

videoconferenza; al netto delle concrete piattaforme tecnologiche utilizzate, ciò è avvenuto diffusamente e in modo sostanzialmente analogo fra i vari ordinamenti coinvolti, ovviamente con la sola esclusione degli ordinamenti, come quelli brasiliano, tedesco e dei paesi del Nord Europa, la cui disciplina generale del processo civile già prevedeva la possibilità di tenere le udienze in videoconferenza³⁰.

In realtà, al di là del dato strettamente normativa, anche una sommaria ricognizione della prassi applicativa delle misure emergenziali dimostra come il ricorso alle udienze a distanza sia stato piuttosto limitato. Analogamente a quanto avvenuto in Italia, infatti, anche in ordinamenti la celebrazione delle udienze in videoconferenza è stata quasi sempre scartata a favore di un rinvio dei procedimenti a periodi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. Ciò, del resto, appare facilmente comprensibile: se il deposito degli atti processuali è agilmente sostituibile con modalità telematiche (gli operatori del diritto sono ormai da anni abituati a trasmettere documenti in formato elettronico), la stessa facilità non si ha nel caso delle udienze (avvocati e giudici sono certamente poco abituati alle videoconferenze); e a ciò poi si aggiungono i dubbi, più propriamente tecnico-giuridici, circa la compatibilità delle udienze a distanza con alcuni principi cardine del processo.

Del resto, anche ordinamenti – come quello tedesco – che già prima della pandemia avevano una regolamentazione processuale delle udienze a distanza, di fatto vi ricorrevano molto raramente³¹. Si può dire che sostanzialmente solo i Paesi del nord Europa fossero davvero abituati a tali modalità di svolgimento dell'udienza e che, quindi, ne abbiano fatto uso ricorrente anche durante la pandemia³².

Ma tralasciamo considerazioni per così dire sociologiche, anche se chiaramente indicative di un tuttora costante “disallineamento” – per citare Carnelutti – della tecnologia processuale rispetto alla tecnologia normalmente in uso in altri ambiti³³. Piuttosto è interessante segnalare le poche – ma estremamente significative – differenze emergenti dal raffronto delle normative emergenziali in tema di udienze in videoconferenza. Anzitutto, è certamente significativo notare come la scelta italiana di prevedere, in alternativa alle udienze a distanza, anche udienze “a trattazione scritta” sia stata seguita solo da pochi altri Paesi. Analoghe disposizioni, infatti, sono rinvenibili solo in Belgio, Lituania e

³⁰ Per quanto riguarda Germania, Norvegia e Finlandia, si rimanda alle note precedenti. Con riferimento al Brasile, cfr., anche per ulteriori riferimenti, H. Zaneti Jr., *Covid-19: Brazilian Perspective*, in in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 8.

³¹ W. Hau, *Litigation in the Time of Covid-19: Some Observations from Germany*, cit., 30.

³² A. Nylund, *Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations*, cit., 41 e L. Ervo, *Corona-Jurisdiction in Finland*, cit. 21.

³³ Carnelutti, infatti, già nella prima metà del Novecento rilevava come, dal punto di vista tecnologico, il processo fosse “incredibilmente arretrato” rispetto al “campo degli affari” (F. Carnelutti, *Sistema del diritto processuale civile*, vol. II, *Atti del processo*, Padova, 1938, 272). Per riscontri sul punto nella recente dottrina statunitense Jenkins, *What Can Information Technology do for Lawyer?*, in 21 *Harvard J. L. & Tech.*, 2008, 589.

Ungheria³⁴, nonché in Francia (anche se in questo caso si tratta semplicemente dell'estensione dell'applicabilità di procedure senza udienza già previste prima della pandemia)³⁵.

Altrettanto interessante è notare come anche l'esclusione – da parte del legislatore italiano – della possibilità di ricorrere alla videoconferenza per le udienze di assunzione di prove sia sostanzialmente residuale nel panorama comparatistico emergenziale. Nella maggioranza dei casi, infatti, non è prevista alcuna limitazione (anche se poi occorrerebbe verificare la prassi effettiva delle udienze a distanza), mentre in alcuni casi lo svolgimento delle udienze istruttorie a distanza è consentito con alcune accortezze: ad esempio, in Slovenia è prevista la possibilità di audizione a distanza dei testimoni, purché però la dichiarazione del testimone sia comunque resa in presenza del giudice o almeno di uno dei componenti dell'organo giudicante³⁶.

Infine, un'ultima – ma ancora una volta significativa – differenza è rappresentata dalle soluzioni che i vari ordinamenti hanno adottato per cercare di salvaguardare la pubblicità dei processi³⁷. Ovviamente, così come succede per il processo italiano, anche in altri ordinamenti molti processi civili non sono pubblici e, quindi, il problema assume un'importanza limitata. Tuttavia, è interessante segnalare le soluzioni di alcuni legislatori che, a differenza di quello italiano (che ha limitato i casi di pubblicità delle udienze e, in ogni caso, ha disposto il rinvio delle udienze pubbliche a un periodo successivo all'emergenza sanitaria³⁸), hanno cercato di garantire la pubblicità anche delle udienze in videoconferenza. Ciò è avvenuto, ad esempio, nei Paesi del nord Europa, come Finlandia e Norvegia³⁹.

Particolarmente interessante è la duplice soluzione norvegese, in cui la pubblicità delle udienze è assicurata o mediante una diretta streaming delle stesse (come tale accessibile da chiunque, senza alcun tipo di richiesta preventiva) o mediante l'invio delle credenziali di accesso all'udienza a distanza a chi abbia manifestato la volontà di parteciparvi⁴⁰.

³⁴ Cfr. e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=c129e42f-6c4f-444e-be62-cea72df9338f.

³⁵ In tema, cfr. L. Cadiet, *Un état d'exception pour la procédure civile à l'épreuve du coronavirus : des règles dérogatoires de déroulement de l'instance*, in www.clubdesjuristes.com

³⁶ A. Galič, *Slovenian Civil Procedure in the Age of Covid-19*, cit., 48

³⁷ Il tema della pubblicità dei processi è ampiamente noto e non può certo essere affrontato in questa sede. Sulla sua stretta attualità, anche in relazione all'applicazione delle nuove tecnologie di comunicazione e ai possibili riflessi in tema di accountability del sistema giudiziario, si vedano, in chiave comparatistica, i contributi pubblicati in D. Mitidiero (a cura di), *Accountability and Transparency in Civil Justice: A Comparative Perspective*, São Paulo, 2019, passim.

³⁸ Analoga soluzione è stata adottata dal legislatore francese che ha consentito, in via temporanea, una limitazione della pubblicità delle udienze; cfr. F. Ferrand, *French Civil Justice during Corona Times*, cit., 25. In tema, cfr. anche L. Cadiet, *Un état d'exception pour la procédure civile à l'épreuve du coronavirus : des règles dérogatoires de déroulement de l'instance*, cit., il quale solleva possibili dubbi di compatibilità della limitazione alla pubblicità delle udienze consentita durante l'emergenza dal legislatore francese (soprattutto con riferimento all'eccessiva discrezionalità attribuita ai capi degli uffici giudiziari) con i principi del giusto processo enunciati dall'art. 6 della Convenzione EDU).

³⁹ L. Ervo, *Corona-Jurisdiction in Finland*, cit., 21.

⁴⁰ A. Nylund, *Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations*, cit., 40.

4. Verso una nuova normalità processuale: prove di flessibilità processuale o *deregulation* emergenziale?

Giunti al termine di questa breve ricognizione, sembra possibile trarre alcune conclusioni, inevitabilmente provvisorie in considerazione della fluidità della situazione (sanitaria, ma anche legislativa). Parlando degli influssi della pandemia sul processo, è stato giustamente osservato che, in un momento come questo, il processo ha bisogno di pragmatismo e non certo di formalismo⁴¹.

L'osservazione è ovviamente del tutto condivisibile. Tuttavia, appare inevitabile pensare che, forse e più in generale, il processo non abbia mai – neppure in momenti di normalità – bisogno di formalismi, ovviamente intesi, nel senso deteriore del termine, come formalità non essenziali ad assicurarne un corretto ed efficiente svolgimento. La difficoltà, però, sta proprio nel distinguere le forme necessarie (e che, quindi, non dovrebbero mai essere derogate, neppure in periodi di emergenza) da quelle che, invece, possono essere considerate – volendo richiamare la nota definizione chiovendiana – “residuali”, ossia forme «nate dai bisogni, dall'indole, dalle leggi d'un tempo, [che] sopravvivono non ostante il trasformarsi dei bisogni, il mutarsi dell'indole, il cade delle leggi, nel tempo che segue»⁴².

Non è qui possibile ripercorrere un dibattito dottrinale lungo e complesso; sembra comunque possibile dare per pacifica la natura “tecnica” delle norme processuali e, quindi, delle stesse forme processuali⁴³. Ciò vuol dire che tali forme sono strumentali (intese quindi in un rapporto di mezzo a fine) al raggiungimento di uno scopo (e, in questo senso, del resto, può essere certamente letto il nostro art. 121 c.p.c.); in altri termini, una norma processuale, se intesa e valutata in termini tecnici, può dirsi funzionale o efficiente, se è idonea a consentire (o, quantomeno a facilitare) il raggiungimento del fine che il legislatore si è prefisso⁴⁴.

Da questo punto di vista, proprio l'esperienza emergenziale sembra rappresentare l'occasione per riconsiderare, da un punto di vista tecnico, l'utilità e l'efficienza non solo di alcune norme processuali, ma, più in generale, di alcuni principi tecnici cardine del nostro processo, come quelli dell'oralità e della direzione (formale e sostanziale) del processo, principi messi severamente alla prova dalla pandemia. E ciò ovviamente comunque con la consapevolezza che una cosa è consentire alla giustizia di funzionare in un periodo di emergenza, ben altro è stabilizzare soluzioni emergenziali e provvisorie⁴⁵.

⁴¹ B. Krans, A. Nylund, *Concluding Remarks on Covid-19 and Civil Justice*, cit., 55.

⁴² Chiovenda, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto*, in *Riv. it. scienze giur.*, p. 1901, qui citata da *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Milano, 1993, 362.

⁴³ In argomento, per un'analisi del dibattito dottrinale in tema e per i relativi riferimenti bibliografici, sia consentito il richiamo a P. Comoglio, *Nuove tecnologie e disponibilità della prova. L'accertamento del fatto nella diffusione delle conoscenze*, Torino, 2018, 89 ss.

⁴⁴ In questo caso, tralasciamo il problema dell'intensità del rapporto di causalità che la norma tecnica ha con il raggiungimento del fine (potendosi discutere se la norma tecnica sia necessaria e sufficiente, necessaria, sufficiente o solamente utile per il raggiungimento del fine). Per semplicità di trattazione, sembra possibile considerare efficiente una norma tecnica che sia in grado quantomeno di facilitare il raggiungimento del fine prefisso.

⁴⁵ Sulla particolare delicatezza di questo passaggio, cfr. P. Biavati, *Brevi appunti sul diritto*

Ovviamente, non è possibile – né, del resto, sarebbe molto serio – prospettare eventuali scenari futuri. Senza dubbio, però, non sembra azzardato ipotizzare, se non un ripensamento, certamente una rinnovata riflessione sul senso e sul contenuto del principio di oralità. Più precisamente – e più correttamente – l’esperienza emergenziale sembra offrire lo spunto per chiedersi quali siano gli elementi essenziali e indefettibili dell’oralità (da intendersi propriamente, e in senso forte, come oralità, immediatezza e concentrazione) nel processo civile, anche alla luce degli effetti dell’uso delle nuove tecnologie⁴⁶.

Del resto, come ormai ampiamente acquisito a partire dalla seconda metà del Novecento, grazie in particolare alle riflessioni – fra gli altri – di McLuhan riassunte nel notissimo e spesso frainteso aforisma «il *medium* è il messaggio», il ricorso a una nuova tecnologia comunicativa non è mai in sé neutrale ma determina significativi cambiamenti nelle forme comunicative; e ciò proprio perché «il “messaggio” di un *medium* o di una tecnologia è nel mutamento di proporzioni, di ritmo o di schemi che introduce nei rapporti umani»⁴⁷.

Come è facilmente intuibile, un’udienza in videoconferenza, per quanto apparentemente molto simile a un’udienza in presenza, se ne differenzia in modo estremamente significativo⁴⁸. Se la videoconferenza certamente agevola sotto molti aspetti (primo fra tutti sostanzialmente eliminando gli spostamenti di parti e avvocati), la stessa rende problematici altri aspetti, primo fra tutti la discussione di cause complesse⁴⁹. Ma si pensi anche alla fortissima attenuazione della “ritualità” dell’udienza (e, quindi, dell’intero processo) e ai problemi in tema di pubblicità dei procedimenti. Come dimostra l’esempio norvegese (di cui si è detto nel paragrafo precedente), la pubblicità dell’udienza a distanza – quasi paradossalmente – può essere o molto difficile o addirittura eccessivamente facile⁵⁰.

E’ possibile, quindi, che ciò possa – forse anche auspicabilmente – portare a rimeditare il fine cui l’oralità, così intesa, è collegata. Anzi, forse non sembra azzardato prospettare una rifondazione dell’oralità, da intendersi non tanto come stravolgimento del suo nucleo essenziale (come elaborato dalla più autorevole

processuale dell'emergenza, cit.

⁴⁶ In questi termini, si veda J. Nieva Fenoll, *A Distance Process: Covid-19 in Spain*, in AA.VV. *Civil Justice and Covid-19*, cit., 52, il quale giustamente parla di molte formalità attuali come di vere e proprie “ombre del passato”.

⁴⁷ M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*, Garzanti, Milano, 1986, trad. it. *Understanding Media*, New York, 1964, passim e, spec., 26 ss. (ove è tratta la citazione nel testo) e 72 ss.. In tema, senza alcuna pretesa di completezza, vista la vastità dei contributi in materia, si rimanda, anche per gli opportuni ulteriori riferimenti, a G. Ortoleva, *Media. Riflessioni intorno a un concetto*, in *Problemi dell'informazione*, 2011, 193 (che segnala come il fraintendimento di McLuhan si rifletta anche nella diversa e impropria traduzione del titolo del suo libro).

⁴⁸ Cfr. P. Biavati, *Brevi appunti sul diritto processuale dell'emergenza*, cit.

⁴⁹ In argomento, cfr. A. Nylund, *Civil Procedure in Norway and Covid-19: Some Observations*, cit., 41.

⁵⁰ Un’udienza in diretta streaming può essere facilmente accessibile a tutti, ben più di un’udienza pubblica tradizionale (in cui la persona interessata dovrebbe comunque avere la voglia e il tempo di recarsi fisicamente in tribunale); viceversa un’udienza a distanza non accessibile al pubblico di fatto è visibile solo dalle parti e, anche ove fosse consentito a un terzo richiedere l’accesso, l’onere di tale preventiva richiesta ne costituirebbe probabilmente un forte deterrente alla partecipazione.

dottrina processualcivilistica, italiana e non solo)⁵¹, quanto piuttosto come una sua riproposizione effettiva ed attualizzata, al posto del simulacro con cui troppo spesso viene intesa – anzi, fraintesa – oggi⁵².

Ad esempio, come è stato da subito autorevolmente osservato proprio con riferimento ai provvedimenti emergenziali, concepire l'oralità dell'udienza come funzionale esclusivamente all'attività di assunzione delle prove testimoniali appare francamente riduttivo, se non erroneo (visto che pare più che altro frutto di un luogo comune l'idea che il giudice, privo di qualsiasi preparazione di psicologia comportamentale, possa rendersi conto della veridicità di una testimonianza per il solo fatto di vedere fisicamente il testimone davanti ai propri occhi)⁵³.

Al contrario, l'oralità, intesa nella sua concezione più propria come immediatezza e concentrazione, appare strettamente funzionale soprattutto alla realizzazione di un contraddittorio effettivo o, volendo parafrasare la terminologia dei processualpenalisti, "forte"⁵⁴. Ossia un contraddittorio inteso in senso pieno come metodo epistemico di accertamento dei fatti in cui il ruolo del giudice – pur nel rispetto del principio dispositivo – assume comunque un ruolo centrale⁵⁵.

Senza questo ripensamento del concetto di oralità, vi è il rischio che, proprio a seguito dell'esperienza emergenziale, molti snodi processuali siano considerati erroneamente forme "residuali" e quindi inutili. Volendo considerare per un momento il caso italiano, un'oralità fraintesa implica il rischio di considerare inutili non solo udienze meramente di passaggio e davvero forme residuali in senso chiovendiano (come l'udienza di precisazione delle conclusioni), ma anche udienze (come l'udienza di trattazione *ex art. 183 c.p.c.*) in cui il ruolo del giudice è stato

⁵¹ In tema, senza pretese di completezza, stante la vastità e l'autorevolezza di interventi dottrinali, si rimanda, oltre a G. Chiovenda, *L'oralità e la prova*, in Riv. dir. proc. civ., 1924, I, 5, a M. Cappelletti, *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Parte prima*, Milano, 1962, B. Cavallone, *Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile*, in Riv. dir. proc., 1984, 686, nonché, più recentemente, A. Chizzini, *Oralità e dimensione retorica nella genesi del processo civile*, in Id., *Pensiero e azione nella storia del processo civile. Studi*, Milano, 2013, 27.

⁵² Spesso, infatti, si ha la sensazione che con oralità si intenda semplicemente – e in modo del tutto ristretto – la necessità, fine a se stessa, che il processo si svolga a voce, anche a prescindere dalla sua durata e dalla sua effettiva concentrazione. Per una recentissima e autorevole critica al concetto di oralità, così come tradizionalmente inteso (anche a prescindere dagli effetti della pandemia), cfr. J. Nieva Fenoll, *La discutible utilidad de los interrogatorios de partes y testigos (algunas reflexiones sobre la oralidad en tiempos de pandemia)*, in corso di pubblicazione in *Diario la Ley*, luglio 2020, passim (nel prosieguo si citeranno i paragrafi dell'articolo inviato gentilmente in bozza dall'autore prima della pubblicazione), il quale, in effetti, parla di vera e propria "fascinación por la oralidad", spesso data per scontata e non adeguatamente motivata.

⁵³ In questi termini si veda J. Nieva Fenoll, *A Distance Process: Covid-19 in Spain*, cit., 52, nonché, più ampiamente, Id., *La discutible utilidad de los interrogatorios de partes y testigos (algunas reflexiones sobre la oralidad en tiempos de pandemia)*, cit., par. 3.

⁵⁴ In argomento, Ferrua, *Il "giusto processo"*, Bologna, 2012, 46, nonché già Id., *Contraddittorio e verità nel processo penale*, in Bessone, Guastini (a cura di), *La regola del caso. Materiali sul ragionamento giuridico*, Padova, 1995, 337 ss. e Mazza, voce "Contraddittorio (principio del) (diritto processuale penale)", in *Enc. dir. Annali*, Milano, 2014, vol. VII, 247 ss.

⁵⁵ In tema, si rimanda, anche per ulteriori riferimenti, a Picardi, «*Audiat et altera pars*». *Le matrici storico-culturali del contraddittorio*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 9 e Gamba, voce "Contraddittorio (principio del) (diritto processuale civile)", in *Enc. dir. Annali*, Milano, 2016, vol. IX, 139

del tutto depotenziato proprio a causa del costante travisamento del nucleo essenziale dell'oralità⁵⁶.

Come giustamente osservato, vi è il rischio che le modalità di svolgimento telematiche (specialmente nel caso di udienze a trattazione scritta) finiscano per essere una sorta di “razionalizzazione” del “modo deteriore” di gestione delle udienze civili, di fatto appiattito su una mera contrapposizione fra parti, senza alcun effettivo ruolo da parte del giudice⁵⁷.

In altri termini, è auspicabile che la legislazione emergenziale offra lo spunto non solo per recuperare il significato vero e tradizionale del concetto di oralità (individuando le attività che effettivamente richiedono lo svolgimento di un'udienza) ma anche per rinnovare il ruolo del giudice in chiave (non certo inquisitoria, ma) manageriale, con un incisivo rafforzamento dei suoi poteri direttivi in stretta collaborazione con le parti⁵⁸; e ciò in continuità con la tendenza chiaramente emersa in prospettiva comparatistica già prima dell'emergenza⁵⁹. Come è stato autorevolmente suggerito, questa può – e forse deve – essere l'occasione per comprendere quali udienze non siano funzionali ad uno svolgimento efficiente del processo (così eliminandole) e quali, invece, debbano essere preservate e rafforzata (incentivando una partecipazione attenta ed attiva del giudice)⁶⁰.

Del resto, già anteriormente all'emergenza sanitaria erano state autorevolmente individuate proprio nella flessibilità processuale e nell'accentuazione dei poteri direttivi del giudice le caratteristiche distintive di un approccio al processo più moderno, caratteristiche in grado, inoltre, di incentivare una progressiva armonizzazione processuale fra i vari ordinamenti, al momento certamente ancora embrionale⁶¹.

⁵⁶ Il tema è troppo ampio per essere affrontato in questa sede. Per un'analisi della più recente evoluzione del ruolo del giudice nella trattazione del processo civile italiano si veda, anche per tutti gli opportuni riferimenti, V. Ansanelli, *Flessibilità, proporzionalità ed efficienza. Il nuovo art. 183-bis c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 339 ss.

⁵⁷ In questo senso P. Biavati, *Brevi appunti sul diritto processuale dell'emergenza*, cit. Cfr. anche J. Nieva Fenoll, *La discutible utilidad de los interrogatorios de partes y testigos (algunas reflexiones sobre la oralidad en tiempos de pandemia)*, cit., par. 6, il quale segnala gli ulteriori rischi delle diversa oralità delle udienze in videoconferenza, in cui non è neppure possibile rendersi conto se il proprio interlocutore è davvero attento.

⁵⁸ Un condivisibile auspicio è in questo senso è espresso sempre da P. Biavati, *Brevi appunti sul diritto processuale dell'emergenza*, cit.

⁵⁹ A questo riguardo, si rimanda, anche per ulteriori riferimenti, a A. Dondi, *Problemi ricorrenti e impostazione metodologica*, in A. Dondi, V. Ansanelli, P. Comoglio, *Processi civili in evoluzione. Una prospettiva comparata*, Milano, 2^{ed.}, 2018, 1 ss.

⁶⁰ In questo senso, mi pare, possano essere letti anche gli spunti espressi da J. Nieva Fenoll, *La discutible utilidad de los interrogatorios de partes y testigos (algunas reflexiones sobre la oralidad en tiempos de pandemia)*, cit., par. 6.

⁶¹ Biavati, *Is flexibility a way to the harmonization of civil procedure in Europe?*, in Carpi, Lupoi (a cura di), *Essays on transnational and comparative civil procedure*, Torino 2001, 85 ss., Trocker, *Le riforme del processo civile in Europa: quali indicazioni per il legislatore italiano?*, in AA.VV., *Quarto rapporto sulla giustizia civile in Italia. Le recenti riforme del processo civile in Europa*, Parma, 2015, 128; Zuckerman, *Justice in Crisis: Comparative Dimensions of Civil Procedure*, in Zuckerman (a cura di), *Civil Justice in Crisis*, Oxford, 1999, 47 ss.

In estrema sintesi, quindi, alla luce di quanto emerso da questa breve ricognizione comparata dalla legislazione emergenziale, la recente pandemia sembra poter rappresentare un'ottima occasione per rinnovare l'approccio al processo civile, possibilmente in chiave meno dogmatica⁶².

Approccio meno dogmatico, però, da intendersi non come rinnegazione dei principi tradizionali, ma, al contrario, come loro attualizzazione al fine non solo di rendere davvero effettivo ed efficiente il controllo del giudice sullo svolgimento del processo ma anche di adeguare le forme processuali ai problemi sollevati dall'applicazione delle nuove tecnologie informatiche (fortemente incentivata proprio dall'emergenza). E ciò essenzialmente al fine di evitare che l'esperienza emergenziale finisca per tradursi, successivamente alla cessazione della pandemia, in una *deregulation* incontrollata – e certamente molto pericolosa – delle regole processuali.

Paolo Comoglio
Dip.to di Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova
paolo.comoglio@unige.it

⁶² In questo senso, J. Nieva Fenoll, *La discutibile utilidad de los interrogatorios de partes y testigos (algunas reflexiones sobre la oralidad en tiempos de pandemia)*, cit., par. 6.